

COMUNE DI MARCIGNAGO

Prov. di Pavia

REGOLAMENTO PER

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

PER LO SMALTIMENTO DEI

RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con delibera C.C: n. 58 del 30.09.1995.

Modificato con delibera C.C. n. 5 del 15.03.1999.

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

ART. 1

Istituzione della tassa (art. 61)

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di MARCIGNAGO, fissa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio o essere inferiore alla percentuale stabilita dalla legge.

Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 507/1993.

ART. 2

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa (art. 59 c.2)

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini, (art. 59 c. 3)

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio, (art. 59 c.5)

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, (art. 59 c.6)

ART. 3

Presupposto della tassa ed esclusioni (art. 62)

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato, (art. 62 c.1)

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, (art. 62 c.2)

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa /e per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori essi in base alle norme vigenti, (art. 62 c.3)

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata la superficie a tal fine utilizzata, (art. 62 c.4)

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo all'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Fino alla data di entrata in vigore della normativa di riordino della materia, i rifiuti di cui l'articolo 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, provenienti da attività svolte su una superficie operativa complessiva non superiore a 200 metri quadrati continuano ad essere assimilati rifiuti urbani ai fini del conferimento al servizio pubblico e dell'applicazione della relativa tassa.

Per le superfici superiori a quelle previste nel comma precedente gli operatori economici non sono tenuti al conferimento al servizio pubblico ed alla corresponsione della relativa tassa, a condizione che presentino annualmente al comune, nei termini ordinari, apposita dichiarazione resa sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i rifiuti stessi vengono smaltiti a proprie spese ai sensi della normativa vigente. Ferme le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 4 Gennaio 1968, n 15, in caso di accertato illegittimo conferimento al servizio pubblico si applicano le unzioni di cui all'articolo 76, oltre al pagamento della tassa dovuta.

Per le abitazioni di cittadini che di fatto sono ricoverati in Istituti di cura o case di riposo da almeno un anno in via continuativa ed in modo permanente, viene applicata una riduzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani pari al 90% dell'importo. La suddetta agevolazione viene concessa su domanda degli interessati o di coloro che ne fanno le veci, a condizione che questi dimostrino di averne diritto mediante apposita dichiarazione. La suddetta agevolazione entra in vigore a partire dall'01.01.1999.

ART. 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo. (art. 63)

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3, del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse, (art. 63 c.1)

Il titolo dell'occupazione o della detenzione è determinato a seconda dei casi, dalla proprietà alla locazione, dall'affitto, dal comodato e comunque dalla conduzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

Per il pagamento della tassa riguardante i locali di abitazione affittati occasionalmente e comunque per periodi inferiori a dodici mesi, è responsabile anche il proprietario dei medesimi.

Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini:

- del 10% per i condomini da 2 a 4 alloggi;
- del 5% per i condomini da 5 a 8 alloggi;
- del 3% per i condomini da 9 alloggi e oltre.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva, (art. 63 c.2)

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo, (art. 63 c.3)

L'amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno

l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato (art. 63 c. 4)

ART. 5

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione f art. 64J

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto l'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART. 6

Commisurazione della tassa e computo delle superfici

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento, (art. 65 c.1)

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti, (art. 65 c.2)

La Giunta delibera, nei termini stabiliti dalla legge, la tariffa della tassa da applicarsi per l'anno successivo. Tale deliberazione una volta divenuta esecutiva, a norma di legge, è trasmessa entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di 6 mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

La tassa è calcolata in ragione di metri quadri di superficie dei locali ed aree tassabili. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri. La superficie tassabile delle aree coperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale, le frazioni di metri quadri fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadro.

Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili la tassa sono computate per il 25%. (art. 66 c.2)

Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma recedente, sono computate al 50%. (art. 66 c.1)

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella enuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo, (art. 66 c.5)

ART. 7 Esenzioni.

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree adibiti a Uffici Comunali e servizi.

Le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 8 Classificazione dei locali ed aree. (art. 68)

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA A

1. Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose.
2. Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.
3. Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.
4. Autonomi depositi di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari; pese pubbliche; distributori di carburante; parcheggi.

CATEGORIA B

1. Attività commerciali all'ingrosso; mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.
2. Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento.

CATEGORIA C

1. Abitazioni private.
2. Attività ricettivo alberghiere.
3. Collegi, case di vacanze, convivenze.

CATEGORIA D

1. Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.
2. Circoli sportivi e ricreativi.

CATEGORIA E

1. Attività di produzione artigianale o industriale.
2. Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili.
3. Attività artigianali di servizio.

CATEGORIA F

1. Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie; rosticcerie.

2. Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

ART. 9

Tassa giornaliera di smaltimento (art. 77)

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolta con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazioni o che non comportano il pagamento della TOSAP, l'obbligo di denuncia è assolto con il versamento diretto senza la compilazione del modulo di cui al comma 4.
6. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi ed accessori.
7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale in quanto compatibili.

TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

ART. 10

Denunce

1. I soggetti di cui all'art. 4 del presente Regolamento presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e

- l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
 5. L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
 6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

ART. 11 **Accertamento (art. 71)**

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.
2. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
4. Gli avvisi di cui ai commi 1 3 2 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
5. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile, nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

ART. 12 **Controllo dei dati (art. 73)**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 11, ultimo comma, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, nonché a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.
2. L'ufficio tributi, sempre allo scopo di cui al comma precedente, può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
3. L'ufficio può infine, invitare i contribuenti ed i proprietari e/o detentori dei locali e delle aree a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.

ART. 13

Accesso agli immobili (art. 73 comma 2)

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio tributi ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

ART. 14

Accertamento per presunzione semplice (art. 73 comma 3)

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

ART. 15

Competenze defili uffici in materia di accertamento

Per assicurare un efficace accertamento tributario gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A. UFFICIO TRIBUTI:

1. Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente articolo 10 e qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente".
2. La "cartella del contribuente" di cui al precedente n. 1. dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo.
3. Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza;

B. UFFICIO TECNICO:

1. Dovrà assicurare all'ufficio tributi la segnalazione di quanto ritenuto importante ai fini dell'applicazione della tassa ivi inclusi i dati relativi alle superfici imponibili, nonché destinazione d'uso, sulla base degli elementi tecnici in possesso e connessi all'attività edilizia, assicurando comunque la più ampia collaborazione.

C. UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA-LICENZE E AUTORIZZAZIONI

1. Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D. UFFICIO DI POLIZIA URBANA

1. Dovrà assicurare all'ufficio tributi la più ampia collaborazione per quanto è loro attribuito per competenze d'istituto, nonché nelle varie fasi dell'accertamento previste dai successivi articoli, ivi comprese le fasi di controllo dei dati e di accesso agli immobili.

E. UFFICIO ANAGRAFE

1. Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

ART. 16

Riscossione (art. 72)

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71, comma 1, del D.Leg.vo 507/93, è iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi da formare e consegnare all'Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola iscritti, gli importi o maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritti nei ruoli principali.
3. Gli importi di cui al comma 1) sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'Intendente di Finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a 8 rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.
4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli artt. 11 e 12, escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del secondo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel D.P.R. 602/73 e nel D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
6. Si applica l'art. 298 del R.D. 1175/1931 e successive modificazioni.

ART. 17

Rimborsi (art. 75)

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dall'Ufficio 30 giorni dalla

ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, Tima 4, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica I ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve esentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio rimborso è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

ART. 18

Sanzioni

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste ill'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

ART. 19

Contenzioso.

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. .12.1992 n. 545 e al D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente itro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve ;seré presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate della Lombardia.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20

Abrogazioni.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 21

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni. In ogni caso per entrata in vigore delle singole norme del presente regolamento si rimanda ai termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.